



COMUNE DI PALERMO

AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE,
TRIBUTI E PATRIMONIO
Il Ragioniere Generale

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Via Roma, n. 209 - 90133 PALERMO
Tel. 0917403601 - Fax 0917403699
Sito internet www.comune.palermo.it
E_MAIL ragioneriagenerale@comune.palermo.it

Ai Sigg. Dirigenti
E, p.c. Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto
Al Sig. Assessore al Bilancio
Al Sig. Segretario Generale
Al Collegio dei Revisori

Prot. n._1246783 del 18.09.2018

Oggetto: Appalto con finanziamento. Comune responsabile per il ritardo nel pagamento del corrispettivo.

Nell'ambito di rapporto di appalto pubblico, la responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuti all'appaltatore (acconti e saldo) resta a carico del committente (nella specie il Comune) anche se la causa dell'inadempimento è il ritardo nell'erogazione del finanziamento da parte di altro ente pubblico (nella specie: la Regione).

Sul punto è intervenuta una recente pronuncia della Corte di Cassazione, ordinanza n. 21180 del 24 agosto 2018 (*allegata*).

Il caso trae origine da una sentenza del Tribunale di Bari che condannava il Comune a pagare i lavori eseguiti da un'impresa appaltatrice, nonostante il Comune avesse eccepito che il pagamento doveva avvenire solo in seguito all'erogazione del finanziamento da parte della Regione.

La Corte d'Appello confermava la sentenza di primo grado e la parte soccombente proponeva ricorso per Cassazione.

Con l'ordinanza sopra citata, la Suprema Corte stabilisce che secondo i principi generali posti dall'art. 1218 c.c., "il debitore è responsabile per solo fatto dell'inadempimento, salva la prova dell'impossibilità della prestazione o, almeno, la dimostrazione che la medesima non possa essergli imputata". In particolare, non basta eccepire che la prestazione non possa eseguirsi per fatto del terzo ma

occorre dimostrare l'assenza di colpa con l'uso della diligenza spiegata per rimuovere l'ostacolo frapposto da altri all'esatto adempimento.

Il Tribunale di prime cure aveva già osservato che il ritardo nelle erogazioni, da parte della Regione, a sua volta beneficiaria di finanziamenti ministeriali, non ne giustificava la condanna al versamento di somme ulteriori al contributo concesso, non coperte da corrispondente copertura finanziaria, e che gli oneri eccedenti i finanziamenti assenti avrebbero dovuto essere fronteggiati dall'Amministrazione locale con l'eventuale modifica del quadro economico dell'intervento.

In sede di ricorso la parte soccombente, in particolare con il secondo motivo, eccepiva la violazione e falsa applicazione degli artt. 35 e 36 del d.P.R. n. 1063 del 1962, per avere la Corte d'Appello riconosciuto gli interessi moratori in assenza di sua colpa.

Detta colpa non poteva essere ravvisata nella stipula anticipata del contratto, in sé necessaria per ottenere il finanziamento e neppure nella mancata stipulazione di una clausola per differire il termine per l'adempimento, che avrebbe presupposto la presunzione di certezza del ritardo nei pagamenti.

La Corte di Cassazione, non ritenendo fondati i motivi dedotti, ha rigettato il ricorso.

In primis, la Corte ha ribadito il consolidato principio di diritto secondo cui *:"in tema di responsabilità da ritardo del committente nei pagamenti degli acconti e del saldo quale corrispettivo nelle opere eseguite, in favore dell'appaltatore, non può essere esclusa la responsabilità per il ritardato pagamento in quanto i fatti, in apparenza ascrivibili (a monte) al soggetto terzo-finanziatore, restano imputabili al committente-debitore in mancanza di un'ulteriore convenzione, con la quale l'ente finanziatore garantisca al committente la tempestiva erogazione del finanziamento"*¹.

Ovvero la Corte ha osservato che il Comune avrebbe potuto cautelarsi altrimenti prevedendo, in seno al contratto d'appalto, il differimento dell'esigibilità del corrispettivo all'effettiva erogazione del finanziamento, precisando, anzi, che la stipula della clausola di determinazione del termine con l'appaltatore costituirebbe, piuttosto, una **plausibile cautela**.

Al riguardo, nell'impugnata sentenza si faceva già riferimento alla stipula di un patto con l'impresa, con cui si determini il tempo dell'adempimento dell'obbligazione e, dunque, l'esigibilità del credito in concomitanza con la disponibilità delle somme accreditate alla stazione appaltante-debitrice.

La Corte ha ritenuto legittimo tale patto², riconoscendolo quale clausola che non implica la rinuncia agli interessi, bensì stabilisce un diverso *dies a quo* per il loro decorso.

Alla luce delle superiori indicazioni, nell'interesse del pubblico erario, vorranno i Sigg. Dirigenti interessati prestare particolare attenzione ad includere analoga clausola nella stipula di contratti a valere su finanziamenti extracomunali.

IL RAGIONIERE GENERALE
F.to Dott. Bohuslav Basile

¹ Così, Cassazione, n. 22580 del 2014 e n. 4214 del 2012.

² Cfr. Corte di Cassazione, n. 2509 del 2018; n. 22996 del 2014; n. 3648 del 2009.